









Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

Dirigente Scolastico

Decreto Dirigenziale n.319 del 14/07/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm. ii.;

Vista

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto

 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto

 il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; **Tenuto conto**

 delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definititi dall'art. 25 comma 2 del Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, dall'art. 1 comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dagli articoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;

Visto

 il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico per affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 Del Decreto Legislativo 50/2016 per le forniture e i servizi, approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 2 del 01/02/2019;

Visto

 il comma 2 dell'art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto

l'art. 36 comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

Visto

• l'art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile

2016 che dispone che l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

Viste

Visto

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- l'art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che dispone che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro";

Visto

l'art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2019) che dispone che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono Ministro definite, con decreto del dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento;

Vista

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

Visto

• l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base

al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa;

Visto

 il Decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 14 aprile 2021 recante "Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a."

Viste

 le convenzioni attive alla data odierna relative alla fornitura di personal computer;

Dato atto

 della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali»;

Visto

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti medesima, dotati del necessario all'unità livello inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

Viste

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Rilevata

 l'esigenza di dover procedere all'acquisto di personal computer poiché quelli in dotazione ai laboratori sono obsoleti;

Rilevato

 che per soddisfare di cui sopra occorre individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura e l'installazione dei personal computer;

Ritenuto

al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese di dover suddividere l'appalto in n. 3 lotti corrispondenti alle categorie nel settore della fornitura (Lotto I Fornitura n. 21 personal computer con sistema operativo windows e n. 21 Monitor con Webcam e Audio Integrati, regolabile in altezza – Lotto II Fornitura n. 21 personal computer con sistema operativo linux e n. 21 Monitor con Webcam e Audio Integrati, regolabile in altezza Lotto III

Fornitura n. 19 personal computer con sistema operativo macOS);

Accertato

 che la fornitura è funzionale alla realizzazione delle competenze attribuite dall'ordinamento all'istituto e/o al raggiungimento di obiettivi e che è coerente con le esigenze di funzionalità dell'istituto;

Preso atto

• che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area Amministrazione e gestione del risorse finanziarie e contabilità di magazzino, ammonta ad euro 131.250,00(Centotrentunomiladuecentocinquantaeuro/zeroc entesimi) IVA esclusa di cui euro 45.000,00 per il lotto I, euro 45.000,00 per il lotto II ed euro 41.250,00 per il lotto III che, pertanto, è superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Atteso

che ricorrono i presupposti di cui all'art. 95 comma 4, lettera
[...] del Codice e di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, in quanto
l'oggetto dell'affidamento ha connotati di ordinarietà ed è
caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla
diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in
condizioni analoghe il prodotto richiesto;

Visto

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

Dato atto

 che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sull'avanzo di amministrazione non vincolato;

DECRETA

Art. 1

di indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 la procedura negoziata, per la fornitura e l'installazione personal computer e monitor, invitando un numero minimo di cinque operatori ed un massimo di dieci operatori iscritti al MEPA – Area merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio. Gli operatori economici da invitare saranno individuati tramite apposito avviso. Qualora il numero degli operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 risulti superiore a dieci (10), si procederà al sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica.

Art. 2

di definire quale criterio per l'individuazione offerta economicamente più vantaggiosa quello del criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Art. 3

di approvare l'avviso per la costituzione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata (manifestazione di interesse), il disciplinare di gara, Capitolato d'appalto allegati al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 4

di conferire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente idoneo a ricoprire l'incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1,

del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Art. 5

di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) e al versamento, se dovuta, della contribuzione prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Art. 6

di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione, eventualmente dovuta, il relativo impegno di spesa sull'aggregazione A "Attività" Voce 02 "Funzionamento amministrativo" Sottovoce 01 "Funzionamento amministrativo" del programma annuale del corrente esercizio finanziario;

Art. 7

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell'istituto, nell'albo pretorio e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, nella sottosezione "bandi di gara e contratti" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istruzione scolastica;

Art.8

La presente determinazione dirigenziale costituisce determina a contrattare ai sensi del comma 2 dell'art.32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Art.9

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti

dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

Aversa, 14/07/2021

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Nicola Buonocore)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221